

dell'8 maggio 1980, e sono conseguentemente assoggettati alla disciplina prescritta per gli insediamenti produttivi dalla legge n. 319 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato n. 2

Tabella n. 2 - Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti civili e di quelli ad essi assimilabili

Ai fini dell'art. 1 quater, primo comma, lettera B) del D.L. 10 agosto 1976 n. 544, convertito con modifiche nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel territorio della Regione sono considerati assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi solo gli scarichi terminali, caratterizzati esclusivamente dai parametri di cui all'elenco appresso riportato, in concentrazioni sempre inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque di approvvigionamento.

Temperatura	< 25 °C
pH	< compreso tra 6,5 e 9,5
Solidi in sospensione	< 650 mg/l
BOD ₅	< 250 mg/l
COD	< 500 mg/l
Rapporto BOD ₅ /COD	< 0,5 mg/l
TOC	< 200 mg/l
Azoto ammoniacale come N	< 30 mg/l
Azoto totale come N	< 55 mg/l
Fosforo totale come P	< 43 mg/l
Cloruri come Cl	< 50 mg/l
Solfati come SO ₄	< 30 mg/l
Grassi o oli animali e vegetali	< 35 mg/l
Tensioattivi	< 40 mg/l

Gli insediamenti i cui scarichi terminali presentano caratteristiche difformi rispetto alla presente normativa sono considerati «produttivi» salvo che non esercitino attività puntualmente specificate alla lettera b) del su citato art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e cioè attività: alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, nonché le imprese agricole considerate insediamenti civili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento